



Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI - TARI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore diciannove e minuti quarantacinque nella SALA CONSILIARE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
MOSCA MONICA	Sindaco	Sì
BAIETTO MARCO	Vice Sindaco	Sì
BARESI MARCO	Consigliere	Sì
MAFFEI STEFANIA	Consigliere	Sì
ROZZI ROSA	Consigliere	Sì
LONGHINI ANNA	Consigliere	Sì
MURARO LUCA	Consigliere	Sì
CAPPELLI STEFANO	Consigliere	Sì
CASALI CRISTINA	Consigliere	Sì
PAVIGNANO CARLO	Consigliere	Sì
GIRELLI GIUSEPPE	Consigliere	No
STOPPA SARA	Consigliere	Sì
FRASSATI FLAVIO	Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	12
	TOTALE ASSENTI	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI - TARI PER L'ANNO 2019

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2018, che ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 02 febbraio 2019, ha previsto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021) pubblicata in G.U. il 31/12/2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e*

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre, per l'anno 2019, la L. 30 dicembre 2018 n. 145 non ha stabilito alcuna proroga della sopracitata disciplina;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/02/2018, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

CONSIDERATO che la L. 30 dicembre 2018 n. 145 ha confermato la legittimità delle aliquote e delle tariffe così approvate, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1093, il quale ha consentito ai Comuni, che nel 2018 o negli anni precedenti avevano approvato tariffe TARI inferiori o superiori fino al 50 per cento rispetto ai coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999, di mantenere anche per il 2019 l'applicabilità delle stesse, anche a seguito di variazioni del loro importo, ove venga comunque mantenuto il rapporto previsto dalla norma per le variazioni massime;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote IMU e TASI approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,8 per mille (con detrazione di euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	9,8 per mille di cui: 7,6 per mille da versare allo Stato 2,2 per mille da versare al Comune
Aliquota per le aree edificabili	9,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,8 per mille

TASI

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 72.000,00
TOTALE	€ 72.000,00

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune non aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art.1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni;

RITENUTO, quindi, in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione 2019/2021, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune .	0,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota aree edificabili	0,00 (azzerata)

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1093 L. 145/2018 ha prorogato per il 2019 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018 è divenuta applicabile anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i **Comuni** devono avvalersi anche delle **risultanze dei fabbisogni standard** nella **determinazione dei costi** relativi al servizio di **smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto** pubblicato le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013»* per supportare gli Enti che nel 2018 si sono misurati con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune*

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard», il Comune, mediante l'applicativo di simulazione dei costi standard messo a disposizione da IFEL sul proprio portale Web ha verificato che il costo standard complessivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Occhieppo Inferiore risulta essere pari ad € 579.313,23 e quindi superiore al costo previsto nel PEF 2019 che ammonta a complessivi € 331.256,32.

PERTANTO poiché il PEF come stabilito dall'art.1, comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n.147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, visto che i costi impiegati nella sua elaborazione risultano inferiori ai fabbisogni standard calcolati, il PEF è stato determinato esclusivamente sui costi puntuali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

VISTE pertanto le seguenti tariffe TARI, alle quali saranno applicate, ove ne ricorrano le condizioni le riduzioni previste dal Regolamento TARI (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 23/06/2017 e successive modificazioni e integrazioni), la cui copertura sarà posta a carico dell'intera platea di contribuenti:

Utenze domestiche

Numero componenti nucleo	Tariffa parte fissa €/mc	Tariffa parte variabile (N. componenti nucleo)
1	0,29232	40,79729
2	0,34104	95,19369
3	0,37584	122,39188
4	0,40368	149,59008
5	0,43152	197,18693
6 e oltre	0,45240	231,18467

Utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa parte fissa € al mq	Tariffa parte variabile per tipologia di attività
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15006	0,62303
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,23538	0,97163
103 - Stabilimenti balneari	0,18536	0,77137
104 - Esposizioni, autosaloni	0,12652	0,52661
105 - Alberghi con ristorante	0,31483	1,62136
106 - Alberghi senza ristorante	0,23538	1,11107
107 - Case di cura e riposo	0,27952	1,18672
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,29423	1,21787
109 - Banche ed istituti di credito	0,17065	1,06360
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,32660	1,35286
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31483	1,30539
112 -Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,25892	1,26089
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,34131	1,40626
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,26775	1,44632
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,32071	1,71926
116 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,42407	2,94158
117 - Bar, caffè, pasticceria	1,07100	2,65380

118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,51784	2,81846
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,45311	1,86760
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78303	3,68773
121 - Discoteche, night club	0,30600	1,99517
122 - Magazzini - depositi	0,10298	0,44502

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, e che, **a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;**

RITENUTO quindi di determinare le scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC così come di seguito esposto:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	1 ^a rata	30 giugno 2019
	2 ^a rata	30 settembre 2019
	3 ^a rata	30 novembre 2019

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

PER le motivazioni sopra esposte;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

CON VOTI

D E L I B E R A

1) - di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,8 per mille (con detrazione di euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	9,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	9,8 per mille di cui: 7,6 per mille da versare allo Stato 2,2 per mille da versare al Comune
Aliquota per le aree edificabili	9,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,8 per mille

2) - di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3) - di confermare i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, stabiliti con deliberazione G.C. n. 12 in data 23 gennaio 2019 in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	0,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota aree edificabili	0,00 (azzerata)

4) - di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle **aree edificabili** deve ritenersi **azzerata**;

5) - di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **15 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6) - di prendere atto che la TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silco-pastorale, a fronte della loro esenzione anche ai fini IMU nel Comune di Occhieppo Inferiore, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco ISTAT, come richiamato dall'art.1 D.L. 24 gennaio 2015, n.4, convertito in L. 24 marzo 2015, n.34;

Tassa sui rifiuti (TARI)

7) - di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico – Finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8) - di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

UtENZE domestiche

Numero componenti nucleo	Tariffa parte fissa €/mq	Tariffa parte variabile (N. componenti nucleo)
1	0,29232	40,79729
2	0,34104	95,19369
3	0,37584	122,39188
4	0,40368	149,59008
5	0,43152	197,18693
6 e oltre	0,45240	231,18467

Utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa parte fissa € al mq	Tariffa parte variabile per tipologia di attività
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15006	0,62303
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,23538	0,97163
103 - Stabilimenti balneari	0,18536	0,77137
104 - Esposizioni, autosaloni	0,12652	0,52661
105 - Alberghi con ristorante	0,31483	1,62136
106 - Alberghi senza ristorante	0,23538	1,11107
107 - Case di cura e riposo	0,27952	1,18672
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,29423	1,21787
109 - Banche ed istituti di credito	0,17065	1,06360
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,32660	1,35286
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31483	1,30539
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,25892	1,26089
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,34131	1,40626
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,26775	1,44632
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,32071	1,71926
116 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,42407	2,94158
117 - Bar, caffè, pasticceria	1,07100	2,65380
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,51784	2,81846
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,45311	1,86760
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78303	3,68773
121 - Discoteche, night club	0,30600	1,99517
122 - Magazzini - depositi	0,10298	0,44502

9) - di individuare, come per gli scorsi anni, un'apposita categoria "magazzini e depositi" delle attività produttive, industriali, artigianali e commerciali non prevista dal D.P.R. 158/2999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, al fine di applicare una tariffa proporzionale alla ridotta capacità di produrre rifiuti di tali superfici;

10) - di confermare per l'anno di imposta 2019 le riduzioni concesse ai sensi del vigente regolamento TARI dando atto che l'ammontare delle stesse viene spalmato sulla platea dei contribuenti;

11) - di determinare per le utenze soggette a tariffa giornaliera che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti;

12) - di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	1^ rata	30 giugno 2019
	2^ rata	30 settembre 2019
	3^ rata	30 novembre 2019

13) - di stabilire altresì che l'intero importo della TARI potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al **30 settembre 2019**;

14) - di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

15) - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

16) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

17) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Rag. Daniela Murdaca.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, essendo la presente deliberazione tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI - TARI
PER L'ANNO 2019

PARERI:

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere **FAVOREVOLE** di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario-Tributi
DANIELA MURDACA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere **FAVOREVOLE** di **REGOLARITA' CONTABILE**.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANIELA MURDACA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli N. 10, contrari N. 2 (Consiglieri Pavignano Carlo e Stoppa Sara) e astenuti N. 0, palesemente espressi;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza essendo la presente deliberazione tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, con ulteriore votazione, con voti favorevoli N. 10, contrari N. 2 (Consiglieri Pavignano Carlo e Stoppa Sara) e astenuti N. 0, palesemente espressi, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.227 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 26/03/2019 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 26/03/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Li, 26/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 26/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA